AUDIZIONE DEL 23/06/2016 PRESSO XII COMMISSIONE IGIENE E SANITA'

SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

In ordine all'atto n. 305 del Governo:

attuazione legge delega 7.08.2015 n. 124 art. 11 comma 1 lettera p)

<u>ARTICOLATO</u>	CONSIDERAZIONI
Art. 1 comma 3 (la Commissione Nazionale di selezione)	
Con Decreto Ministero della Salute è nominata ogni due anni una COMMISSIONE composta da 5 ESPERTI, di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e gestione aziendale: • 2 membri designati dal Ministro della Salute (uno con Funzioni di Presidente scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili ed avvocati delle Stato) • 1 membro designato da AGENAS • 2 membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni	Potrebbe essere opportuna la presenza in Commissione, in qualità di ESPERTO, di un rappresentante dei Comuni (A.N.C.I.) oppure di un ex Direttore Generale.
Art. 1 comma 4 (requisiti di ammissione all'avviso) La Commissione procede, entro 120 giorni dalla data di insediamento, alla formazione dell'Elenco Nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale, previa pubblicazione su Gazzetta Ufficiale e sito internet del Ministero Salute di un AVVISO PUBBLICO di selezione per TITOLI. Alla selezione sono ammessi, candidati che non abbiano compiuto i 65 anni di età in possesso di:	Non è esplicitamente stabilita la permanenza nell'elenco degli idonei al compimento del 65esimo anno di età (es. 67 anni di età + 5 incarico = 72 anni). Non è precisato se al compimento del 65esimo anno di età il Direttore Generale nominato rimane in carica.
❖ Diploma di laurea	Parrebbe opportuno definire le classi di Laurea abilitanti.
 Comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel SETTORE sanitario o settennale in ALTRI SETTORI con: ➤ autonomia gestionale <u>E</u> ➤ diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie 	Da valutare l'opportunità di una più chiara e precisa definizione di criteri che qualifichino la comprovata esperienza dirigenziale in ambito pubblico ed in ambito privatistico (Dipartimento, Unità Operativa, Struttura Semplice, R.S.A., Struttura appartenente al Terzo Settore, Società di Capitali, di Persone, Cooperativa, ecc).

Attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. Da valutare l'opportunità di considerare il possesso di tale requisito ai fini dell'AMMISSIONE all'elenco ovvero di considerare tale elemento nell'ambito della VALUTAZIONE ai fini dell'assegnazione di un punteggio.

Il sistema di selezione dei candidati proposto potrebbe rivelarsi particolarmente impegnativo anche in relazione al numero dei potenziali candidati (nell'ambito del solo S.S.N.sono circa 12.000)

Art. 1 comma 6

La Commissione procede alla valutazione dei titoli formativi e professionali, e della comprovata esperienza dirigenziale, assegnando un **punteggio** secondo criteri specifici predefiniti nell'avviso pubblico di cui al comma 4 considerando:

- a) Relativamente alla comprovata esperienza dirigenziale, la tipologia e dimensione delle strutture nelle quali è stata maturata, anche in termini di risorse umane e finanziarie gestite, la posizione di coordinamento e responsabilità di strutture con incarichi di durata non inferiore a un anno, nonché eventuali provvedimenti di decadenza, o provvedimenti assimilabili;
- b) Relativamente ai titoli formativi e professionali, l'attività di docenza svolta in corsi universitari e post universitari presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza, delle pubblicazioni e delle produzioni scientifiche degli ultimi cinque anni, il possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master, abilitazioni professionali.

Si rileva come venga di fatto interamente demandata alla Commissione la definizione dei criteri per l'assegnazione dei punteggi di valutazione.

Al fine di conseguire maggiore omogeneità ed e stabilità si potrebbe affidare la definizione dei criteri per l'assegnazione dei punteggi di valutazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Art. 1 comma 7

Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla Commissione a ciascun candidato è pari a 100 punti e possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo pari a **75 punti.**

Non è precisato se il punteggio assegnato dalla Commissione in sede nazionale possa o meno condizionare/vincolare le scelte della Commissione Regionale e/o del Presidente della Regione.

Secondo la Commissione Speciale istituita presso il Consiglio di Stato, l'iscrizione all'albo non è soltanto l'esito di un giudizio tecnico ancorato a parametri fissi, predefiniti dal legislatore, e quindi frutto di un potere vincolato secondo lo schema classico norma/fatto/effetto, ma assume il contenuto ed i connotati tipici di una vera e propria discrezionalità tecnica, esercitata innanzi tutto nel perseguimento di una finalità di interesse generale.

Art. 1 comma 8

Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di Direttore Generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 2 comma 2.

Non è precisato se tale causa di inammissibilità sia da intendersi a tempo indeterminato.

Art. 2 comma 1 (La Commissione Regionale)

La Regione con apposito avviso pubblico rende noto di voler attribuire l'incarico di Direttore Generale per la/e Azienda/e Sanitaria/e diai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritto all'elenco nazionale.

La Regione nomina un Commissione composta da:

- ESPERTI indicati da qualificate Istituzioni Scientifiche Indipendenti;
- Un esperto designato da AGENAS.

Parrebbe opportuna una più precisa definizione di Qualificate Istituzioni Scientifiche.

Da valutare l'opportunità di prevedere la presenza in Commissione di un ex Direttore Generale di Azienda Sanitaria in qualità di esperto.

La Commissione effettua una VALUTAZIONE per TITOLI + **COLLOQUIO** dei candidati.

Lo strumento del COLLOQUIO (in relazione alla potenziale numerosità degli aspiranti all'incarico) potrebbe risultare particolarmente impegnativo per la Commissione.

Da valutare l'opportunità di sottoporre gli aspiranti all'incarico all'effettuazione di una PROVA, eventualmente in alternativa al colloquio.

La Commissione PROPONE al Presidente della Regione una <u>TERNA</u> di candidati nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire (non possono essere inseriti nella terna coloro che abbiano l'incarico di DG per due volte presso la medesima azienda sanitaria).

Art. 2 comma 2

Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del Direttore Generale è <u>MOTIVATO</u> e pubblicato sul sito internet della Regione e dell'Azienda interessata

L'incarico conferito al Direttore Generale non può essere inferiore a 3 anni e superiore a 5 anni.

Si rileva una possibile aleatorietà nella durata massima dell'incarico nella medesima Azienda (che può passare da 3+3=6 anni a 5+5=10 anni).

Potrebbe essere opportuno fissare non un limite di mandati bensì un limite di durata (es. non superiore a

10 anni nella medesima Azienda).

Non è precisato, con quali modalità la Regione proceda alla nomina del nuovo Direttore Generale nelle ipotesi di decadenza, dimissioni ovvero mancata conferma del Direttore Generale.

Non è precisata la durata in carica della Commissione.

Non sono precisate le modalità per la scelta del COMMISSARIO STRAORDINARIO qualora si renda necessaria la nomina di tale figura.

<u>Art. 2 comma 3</u> (la valutazione dell'attività dei Direttori Generali)

Al fine di assicurare omogeneità nella VALUTAZIONE dell'attività dei Direttori Generali, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente Stato/Regioni sono definiti i CRITERI e le PROCEDURE per valutare tale attività, tenendo conto:

- ❖ Del raggiungimento degli obiettivi di SALUTE e di FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI definiti nel quadro della programmazione regionale con particolare riferimento a EFFICACIA [[esterna (risposta ai bisogni di salute) - organizzativa (modello organizzativo, formazione, sviluppo delle competenze, benessere organizzativo, pari opportunità) – interna (organizzativa, capacità di raggiungere gli obiettivi aziendali)]] EFFICIENZA, SICUREZZA, OTTIMIZZAZIONE dei servizi sanitari e RISPETTO degli obiettivi economico-finanziari e di BILANCIO CONCORDATI [economicità ed appropriatezza (uso appropriato delle risorse nell'erogazione di prestazioni e servizi)] avvalendosi anche dei dati e degli elementi forniti da AGENAS;
- Della garanzia dei L.E.A. e dei risultati del PROGRAMMA NAZIONALE VALUTAZIO-NE ESITI dell'AGENAS;
- ❖ Degli adempimenti i materia di APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA (art. 9 quater comma 6 DL 78/2015 convertito con Legge 6 Agosto 2015 n. 125);

I criteri e le procedure per la VALUTAZIONE del Direttore Generale non potranno non tenere conto dell'entità delle risorse messe a disposizione del medesimo.

I criteri per la MISURAZIONE dell'economicità e dell'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse per l'erogazione delle prestazioni e dei servizi dovranno essere puntualmente definiti.

Vanno puntualmente definite le modalità attraverso le quali il Direttore Generale deve assicurare l'erogazione dei L.E.A..

Non risultano declinati con chiarezza i poteri di cui dispone il Direttore Generale per intervenire con efficacia ed incisività in materia.

❖ Degli obblighi in materia di TRASPARENZA, (D.Lvo 33/2013) con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese ed ai costi del personale. Da valutare l'opportunità di un possibile coinvolgimento dell'A.N.A.C. nella definizione di Livelli Essenziali di Trasparenza sulla scorta dei quali effettuare la valutazione dell'operato del Direttore Generale.

Art. 2 comma 4 (verifica intermedia)

La Regione, sentito il parere del Sindaco o della Conferenza dei Sindaci, verifica i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, ed in caso di esito negativo, dichiara, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio, la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto. La disposizione si applica ad ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del Direttore Generale.

Si evidenzia la peculiare situazione di Regione Lombardia che non ha previsto per le Aziende Socio Sanitarie Territoriali la presenza della Conferenza dei Sindaci (presente invece nelle Agenzie Territoriali della Salute).

Art. 2 comma 5 (decadenza)

Se ricorrono GRAVI e COMPROVATI MOTIVI e la gestione presenta una SITUAZIONE DI GRAVE DISAVANZO, o in caso di MANIFESTA VIOLAZIONE DI LEGGE o regolamenti o del principio di buon andamento o di imparzialità dell'amministrazione, nonché di violazione di obblighi in materia di TRASPARENZA, la Regione previa contestazione nel rispetto e contraddittorio, provvede entro 30 giorni dall'avvio del procedimento a risolvere il contratto dichiarando l'immediata DECADENZA del Direttore Generale con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione.

In caso di manifesta in attuazione nella realizzazione del PAL (piano attuativo locale) il **Sindaco** o la Conferenza dei Sindaci, possono chiedere alla Regione di revocare l'incarico del Direttore Generale.

Decadenza automatica (art.52 comma 4 lettera d) Legge 289/2002 ed art. 3-bis comma 7-bis DLvo 502/1992).

Considerata la rilevanza della sanzione si ritiene opportuno provvedere ad una precisa e puntuale definizione dei GRAVI e COMPROVATI MOTIVI ed all'individuazione delle Autorità deputate a rilevarne e segnalarne la presenza (Collegio Sindacale, Regione, Corte Conti, Ministero, ecc..).

Art. 3

Le disposizioni di cui agli art.1 e 2 si applicano anche alle <u>Aziende Ospedaliero Universitarie</u>, ferma restando per la nomina del direttore Generale l'<u>INTESA</u> del Presidente della Regione con il Rettore.

Il Direttore Generale si potrebbe trovare in una posizione di debolezza nei confronti del Rettore (il cui parere influisce sulla possibile conferma dello stesso). Il principio potrebbe essere temperato limitando l'intesa con il Rettore solamente all'atto di nomina del primo incarico e non sul secondo mandato.

<u>Art. 4</u> (Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio Sanitario)

Elenco Regionale di Idonei di durata biennale.

La Commissione Regionale è costituita da esperti di riconosciute istituzioni scientifiche di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi.

Selezione per titoli formativi, professionali, scientifici, di carriera e **COLLOQUIO**.

Lo strumento del **COLLOQUIO** (in relazione alla potenziale numerosità degli aspiranti all'incarico) potrebbe risultare particolarmente impegnativo per la Commissione.

Da valutare l'opportunità di sottoporre gli aspiranti all'incarico all'effettuazione di una **PROVA**, eventualmente in alternativa al colloquio.

I criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione Regionale vengono definiti con accordo in sede di Conferenza Permanente Stato/Regioni e devono essere indicati nell'avviso pubblico di selezione.

L'incarico conferito al Direttore Sanitario/Amministrativo/Socio Sanitario non può essere inferiore a 3 anni e superiore a 5 anni.

Non è precisato quali siano le conseguenze, per gli incarichi di Direttore Sanitario, Amministrativo e Sociosanitario, nelle ipotesi di dimissione, cessazione e decadenza del Direttore Generale.

Non è precisato se gli incarichi dei suddetti Direttori decadano con la cessazione del Direttore Generale.

Nell'ipotesi di Commissariamento non è precisato se il Commissario Straordinario possa/debba nominare i Direttori Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario ovvero se rimangano in carica coloro che erano stati nominati dal precedente Direttore Generale.